

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 27 maggio 2003.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Balaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buontempo, Buttiglione, Cammarata, Cicu, Colucci, Contento, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giorgetti Giancarlo, Kessler, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Mastella, Matteoli, Marzano, Mazzocchi, Mereu, Miccichè, Minniti, Molgora, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Ricciotti, Rizzo, Paolo Russo, Scarpa Bonazza Buora, Santelli, Scherini, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Balaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buontempo, Buttiglione, Cammarata, Cè, Cicu, Colucci, Contento, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Fioroni, Frattini, Galati, Gasparri, Giorgetti Giancarlo, Giovanardi, Kessler, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi,

Mereu, Miccichè, Minniti, Molgora, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Ricciotti, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

**Trasmissione dal ministro del lavoro
e delle politiche sociali.**

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettere del 14 maggio 2003, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea Guerzoni ed altri n. 9/3291/1 e Santori ed altri n. 9/3291/2, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 5 novembre 2002, concernenti l'attività e la composizione dei comitati per il lavoro e l'emersione dal sommerso (CLES).

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), competente per materia.

**Trasmissione dal ministro
dell'economia e delle finanze.**

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 20 maggio 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea Giudice ed altri n. 9/3200-bis/136, accolto

come raccomandazione del Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 novembre 2002, concernente il recepimento dei fondi necessari per il potenziamento del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), competente per materia.

Trasmissione dal ministro delle attività produttive.

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 21 maggio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 79, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 maggio 1993, n. 157, la relazione sull'attività svolta dal comitato di liquidazione della società ristrutturazione elettronica S.p.A. (REL) per il periodo 1° aprile 2001-31 dicembre 2001 (doc. CXXIV, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il Garante per la protezione dei dati personali, con lettera in data 26 maggio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, la relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della citata legge n. 675 del 1996, riferita all'anno 2002 (doc. CXXXVI, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla II Commissione (Giustizia).

Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettera in data 13 maggio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Pietro DEIDDA a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Asinara (66).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 23 maggio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 477, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente gli interventi per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale, previsti durante l'esercizio finanziario 2003 (233).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla III Commissione permanente (Affari esteri), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 16 giugno 2003.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA ED INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Dichiarazioni del pubblico ministero Roberto Rossi, in relazione ad indagini sulla gestione dell'Eurispes)**A) Interpellanza**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

il 18 marzo 2002 la procura della Repubblica presso il tribunale di Bari ha dato esecuzione a misure custodiali nei confronti del presidente dell'*Eurispes* per illeciti asseritamente consumati nella gestione dei corsi di formazione in Puglia alla fine degli anni novanta;

già dal primo mattino dello stesso giorno (18 marzo 2002), notizie *Ansa* riferivano ogni dettaglio sull'indagine e, addirittura, il testo dell'interrogatorio reso al pubblico ministero, dottor Roberto Rossi, da un teste a nome Petrelli, mentre la stessa fonte giornalistica riportava, tra virgolette, dichiarazioni del pubblico ministero secondo cui « *L'Eurispes* continua ad essere un pericoloso centro di illecito arricchimento »;

L'Ansa riportava, altresì, dichiarazioni testuali del pubblico ministero, dottor Roberto Rossi, nei confronti dei suoi stessi indagati, i quali venivano definiti « come soggetti altamente pericolosi » che avevano realizzato una « gestione arbitraria e predatoria del denaro pubblico »;

nel tardo pomeriggio del 18 marzo 2002 (esattamente alle ore 19.19), *L'Ansa* diffondeva un altro comunicato, attribuito in modo testuale al pubblico ministero,

dottor Roberto Rossi, secondo cui « alle indagini ha collaborato l'allora pubblico ministero in servizio all'Olaf Nicola Piacente. A questo proposito devo dire, con dispiacere, che Piacente è stato estromesso dall'Olaf, privandoci di una collaborazione di prim'ordine. A Bruxelles sono sconcerati per questo episodio, dato che i magistrati italiani sono molto apprezzati all'estero » —:

se sia lecita e rispettosa dei principi e delle norme positive (stabilite dalla Costituzione e dal processo penale) la realizzazione di una conferenza stampa illustrativa di un'attività di indagine coperta da segreto investigativo e se nel corso della stessa possano essere diffusi particolari e dettagli istruttori ancora in via di accertamento, verifica e confronto;

se siano lecite e rispettose delle norme positive le dichiarazioni degli organi di un ufficio inquirente (nella specie l'affermazione del pubblico ministero, dottor Roberto Rossi) contro una istituzione culturale di rilievo pubblico (*L'Eurispes*), che, per fatto notorio, non può essere esecutrice in sé di alcuna attività delittuosa, trattandosi di una persona giuridica;

se sia lecito e rispettoso delle norme positive offendere gli indagati con gli epiteti « pericolosi predatori », in disprezzo non solo del principio di garanzia che qualifica un soggetto non colpevole prima della definitiva pronuncia di un giudice, ma della stessa dignità dell'ufficio del pubblico ministero, che in nessun modo può travalicare i limiti di continenza nelle espressioni verbali;

se possa ritenersi vero e possibile quanto riferito dal pubblico ministero, dottor Roberto Rossi, circa una collaborazione all'indagine da parte del dottor Nicola Piacente (asseritamente membro dell'Ufficio europeo di lotta antifrode-Olaf), considerata la circostanza che il predetto dottor Piacente non è mai stato assunto dall'Olaf, bensì dal Tribunale de L'Aja per i crimini commessi nella *ex* Jugoslavia e che lo stesso non ha mai (neanche per un solo giorno) potuto rivestire la funzione di investigatore presso l'Olaf, causa l'espresso diniego opposto dal ministero della giustizia e dal Presidente del Consiglio dei ministri;

se non siano, pertanto, frutto di fervida immaginazione del pubblico ministero, dottor Roberto Rossi, i costernati rilievi di Bruxelles sulla mai avvenuta « rimozione » del dottor Piacente;

se il Ministro interpellato, dinanzi a tali pesanti violazioni, intenda promuovere ogni doverosa attività di approfondimento delle circostanze di cui sopra ed assumere le eventuali conseguenti iniziative di propria competenza.

(2-00286) « Mastella, Boato, Malgieri, Volontè, Mancini, Boccia, Intini, Deodato ».

(21 marzo 2002)

(Sezione 2 - Notizie di stampa concernenti l'invito alla diserzione che Luca Casarini avrebbe rivolto ai militari di leva)

B) Interrogazione

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 266 del codice penale, al primo comma, testualmente recita: « Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri

doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito, per ciò solo, se il fatto non costituisce un più grave delitto, con la reclusione da uno a tre anni »;

l'articolo 266 del codice penale, al secondo comma, testualmente recita: « La pena è della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso pubblicamente », mentre il successivo quarto comma specifica che il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso « in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata »;

il reato previsto e punito dall'articolo 266 del codice penale è procedibile d'ufficio;

la norma incriminatrice è particolarmente importante, in quanto mira a preservare l'ordine interno delle forze armate — e quindi l'ordine pubblico militare — considerate quale organo fondamentale e indispensabile per la difesa della Patria e la conservazione delle istituzioni, come risulta sulla base della dottrina prevalente;

considerato il rilievo del bene giuridico tutelato, il legislatore ha scelto di anticipare la soglia di tutela, vietando condotte come l'istigazione e l'apologia, che sono meramente prodromiche di effettivi comportamenti antidoverosi da parte del personale che compone le forze armate, indipendentemente dal pericolo che potrebbe derivare all'istituzione dall'effettiva violazione dei precetti la cui inosservanza, tramite la condotta vietata, si vuole indurre;

è bene ricordare che il soggetto passivo del reato previsto e punito dall'articolo 266 del codice penale è lo Stato italiano, come titolare del bene giuridico protetto dalla norma, mentre i militari — cui è diretta l'istigazione — non sono

soggetti passivi del delitto, perché non sono i soggetti titolari del bene tutelato, ma oggetto dell'istigazione;

i giornali quotidiani, con riferimento alla manifestazione del 10 novembre 2001 svoltasi a Roma, hanno riferito che Luca Casarini avrebbe invitato i soldati di leva « a disertare » (si veda *Liberò* dell'11 novembre 2001, alla pagina 8);

pare evidente che nel fatto, così come riportato dai giornali, si possa ritenere integrata, sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo, la fattispecie di cui all'articolo 266 del codice penale, con l'aggravante prevista dal secondo comma del citato articolo, per essere stato il fatto commesso pubblicamente, cioè nell'ambito di una manifestazione che ha radunato decine di migliaia di persone;

essendo lo Stato il soggetto passivo del reato, ed essendo il reato procedibile d'ufficio, è di tutta evidenza la necessità, per lo Stato medesimo, di seguire con attenzione l'evolversi della situazione, per valutare, altresì, la necessità o quanto meno l'opportunità di provvedere alla costituzione di parte civile nei confronti di Luca Casarini, se ed in quanto abbia commesso il reato di cui si tratta —:

se le notizie riportate dalla stampa circa l'istigazione, da parte di Luca Casarini, alla diserzione rivolta ai militari di leva rispondano a verità e se, dunque, risulti iscritto, il predetto, nel registro generale delle notizie di reato della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma;

se, laddove si proceda nei confronti di Luca Casarini per il reato previsto e punito dall'articolo 266 del codice penale, lo Stato, soggetto passivo del reato, intenda costituirsi parte civile per ottenere la giusta punizione di legge ed il ristoro dei danni non patrimoniali subiti.
(3-00413)

(13 novembre 2001)

(Sezione 3 - Informatizzazione dell'area civile degli uffici giudiziari del tribunale di Vicenza)

C) Interrogazione

ZANETTIN. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

è in corso l'informatizzazione dell'area civile degli uffici giudiziari del tribunale di Vicenza. Verranno installati nuovi programmi per la gestione informatizzata del contenzioso civile, in particolare il programma « *Polis* », un pacchetto applicativo che consentirà l'archiviazione e la diffusione dei provvedimenti emessi in materia civile, il cui utilizzo avrebbe dovuto trovare applicazione già dal mese di gennaio 2003;

per l'installazione di questi programmi e il loro utilizzo l'utente necessita, tuttavia, di un *pc* con prestazioni elevate (*pentium* III, con una *ram* di almeno 1 *kb*);

al contrario, i magistrati del tribunale hanno attualmente in dotazione nella quasi totalità un *desk-top* del tutto insufficiente ed obsoleto per gestire le installazioni di cui sopra, così come le cancellerie;

appare assurdo che magistrati e cancellieri del tribunale di Vicenza non siano nelle condizioni di svolgere la propria attività con mezzi informatici adeguati alle necessità —:

come si intenda intervenire affinché al più presto magistrati e cancellerie del tribunale di Vicenza vengano dotati di mezzi informatici aggiornati ed efficienti.
(3-01760)

(22 dicembre 2002)

(Sezione 4 - Iniziative per il ripristino dell'ordinaria attività del tribunale di Napoli, interrotta a seguito di uno sciopero degli addetti alla manutenzione)

D) Interrogazione

SINISCALCHI, CENNAMO, PETRELLA e RANIERI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nei primi giorni di febbraio 2003 si è paralizzata l'attività del tribunale di Napoli, sia nella sede del centro direzionale, sia in quella del vecchio edificio di Castel Capuano;

le cause della paralisi vanno ricercate nell'interruzione di tutti i servizi di riscaldamento, igienici e di manutenzione, particolarmente importanti nelle condizioni climatiche verificatesi;

lo sciopero degli addetti alla manutenzione è stato redatto per la salvaguardia di 70 posti di lavoro divenuti a rischio dopo la convenzione che affida ad una associazione di imprese questo tipo di servizi;

sulla questione si sono espressi, sin dal mese di dicembre 2002 e, poi, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, sia il Consiglio dell'ordine forense, sia l'Associazione nazionale magistrati, che hanno denunciato le inadempienze del Governo sul più volte denunciato problema delle infrastrutture giudiziarie di Napoli;

tra l'altro, viene denunciato dagli avvocati e dai giudici che il ministero della giustizia non risulterebbe ancora aver messo a disposizione i fondi per la stipula dei contratti di appalto per manutenzione e servizi —:

quali interventi immediati abbia intenzione di adottare per consentire il ripristino delle attività giudiziali interrotte con enorme pregiudizio dell'utenza e quali stanziamenti abbia deciso di deliberare.

(3-01929)

(12 febbraio 2003)

(Sezione 5 - Stato delle attività di sperimentazione volte a fare chiarezza sugli effetti terapeutici della cannabis)

E) Interrogazioni

RONCHI, BRIGUGLIO e MALGIERI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

dopo l'assoluzione nel 2000 di un imputato al quale era stato riconosciuto il possesso per uso terapeutico di 8230 dosi di *cannabis*, un'altra persona, trovata con oltre 3400 dosi di *hashish*, è stata assolta dal tribunale di Roma con la stessa motivazione, ovvero perché il fatto non costituisce reato, essendo le dosi in possesso dell'imputato destinate ad uso terapeutico;

la *cannabis* contiene un centinaio di principi attivi che si sono rivelati efficaci nella cura di numerose patologie, il cui elenco è in continua espansione: si va dal comune mal di testa ad affezioni particolarmente gravi, come l'asma, il glaucoma, i disturbi neurovegetativi, l'epilessia;

in Italia la coltivazione e la trasformazione della *cannabis* è ammessa solo per uso tessile, cioè per produrre fibre e tessuti: è, pertanto, precluso l'impiego di tale pianta nel campo terapeutico;

all'estero, ed esattamente negli Usa, in Israele, in Germania, in Gran Bretagna e nei Paesi Bassi, sono in commercio, dietro prescrizione medica, due cannabinoidi impiegati per la cura degli effetti collaterali della chemioterapia e per stimolare l'appetito nei malati di Aids; per il 2002, inoltre, sarà possibile utilizzarli anche per combattere gli spasmi della sclerosi multipla —:

se sia in atto o in programma una sperimentazione sugli effetti terapeutici della *cannabis*, che consenta una volta per tutte di fare chiarezza su tale materia e, quindi, evitare il rischio attuale di incor-

rere, da un lato all'uso spontaneo ed improprio dei cannabinoidi e dall'altro all'instaurazione di situazioni speculative da parte o a danno di soggetti non incriminabili. (3-00487)

(28 novembre 2001)

BULGARELLI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

i derivati della pianta *cannabis indica* hanno comprovate proprietà farmacologiche (antiemetiche, analgesiche e anticonvulsivanti), conosciute fin dall'antichità. Tra gli impieghi moderni spicca il trattamento contro l'intensa nausea conseguente alla chemioterapia antitumorale: numerosi studi clinici controllati hanno documentato la maggiore efficacia del *Thec* rispetto alle alternative disponibili per il trattamento del glaucoma, dell'anoressia e di altre patologie. Ma è soprattutto con la sclerosi multipla che la *cannabis* ha dato risultati insperati, riuscendo a dominare gli spasmi muscolari e non solo. Gli endocannabinoidi, di cui il più noto è probabilmente l'anandamide, offrono un'interessante prospettiva per le malattie del sistema nervoso. Oltre agli effetti già noti sul sistema nervoso centrale, possono anche esercitare attività cardiovascolari diverse: riducono la pressione arteriosa e rallentano il battito cardiaco. Gli endocannabinoidi attivano particolari recettori, chiamati Cb, presenti nel cuore, nei vasi sanguigni, nel cervello e in molte altre sedi. Secondo il professor Vincenzo Di Marzo, docente napoletano attualmente impegnato all'Università di Richmond nei più avanzati studi sugli endocannabinoidi, i recettori Cb 1 sembrano anche regolare la tipica proliferazione delle cellule che si verifica nell'arteriosclerosi e nei tumori, aprendo così interessanti possibilità per la sintesi di nuovi farmaci;

il signor Vici Lino, nato a Rimini il 12 aprile 1938, *ex* assessore, *ex* presidente di quartiere ed *ex* presidente di aziende municipalizzate, soffre dal 1989 di sclerosi multipla secondariamente progressiva;

la *cannabis* gli permette di recuperare una mobilità articolare quasi normale, perché, dice, « mi scioglie i muscoli, diminuiscono i dolori e riesco a camminare »;

esiste sul mercato internazionale un farmaco appositamente studiato, il *Marinol*, un medicinale a base di *cannabis*, che serve a rilassare la muscolatura e lenire così gli atroci dolori provocati dagli spasmi della sclerosi;

un articolo pubblicato il 14 dicembre 2002 su *La Voce di Rimini* riporta un episodio di disobbedienza, di cui Vici e altri sono stati protagonisti a Rimini. Un medico prescrisse a Lino Vici una dose di 5 milligrammi di *Marinol*. Davanti a fotografi e giornalisti, Lino Vici è stato accompagnato nella farmacia di piazza Cavour da Rita Bernardini e Werther Casali: i tre hanno chiesto alla farmacista il medicinale, ma quest'ultima gli ha risposto che non lo aveva e, comunque, non avrebbe potuto venderlo. A questo punto in piena folla, a Lino Vici sono state consegnate due bustine di marijuana con la dose esatta prescritta dal medico al paziente. Sono intervenuti alcuni poliziotti che assistevano all'iniziativa in borghese. « Gli spacciatori » sono stati accompagnati in questura e le bustine sono state sequestrate. Dopo le analisi di laboratorio, che hanno confermato che la sostanza nelle bustine era *cannabis*, Lino Vici è stato segnalato alla prefettura come assuntore di droghe;

questo è uno dei tanti casi in cui, a causa dell'arretratezza della legislazione nazionale, lo Stato nega l'unica possibilità di veder alleviati i dolori causati da un male terribile come la sclerosi multipla;

in questa legislatura, da diverse parti politiche della minoranza e della maggioranza, sono state presentate diverse proposte di legge per l'adozione della *cannabis* a fine terapeutico;

la *cannabis* è una sostanza facilmente reperibile in tutt'Italia ricorrendo al mercato nero —:

quali siano le intenzioni e le valutazioni del Ministro interrogato circa l'uso terapeutico della *cannabis*, quali eventuali ragioni esistano per procrastinare l'impiego di questa sostanza scarsamente tossica in ambito farmacologico e, in particolare, se non sia opportuno permettere in via « sperimentale » l'assunzione di farmaci a base di *cannabis* in casi estremamente gravi, come quello del Vici di cui si è fatta menzione in premessa. (3-02308)

(26 maggio 2003)

(ex 4-05236 del 29 gennaio 2003)

(Sezione 6 - Iniziative per la diminuzione dei decessi causati da errori sanitari)

F) Interrogazione

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro della salute. — Per sapere — premesso che:

mentre le vittime degli incidenti stradali suscitano grande interesse, le vittime degli errori sanitari, di gran lunga più numerose, sembrano suscitare un interesse decisamente inferiore;

ben 14.000 sono i pazienti che ogni anno muoiono per errori, per la maggior parte evitabili;

peraltro, i 14.000 morti fanno parte della più ampia schiera dei 320.000 pazienti che ogni anno sono vittime di errori o di eventi avversi durante il ricovero;

il sistema sanitario, a causa di questa incredibile statistica, esborsa annualmente l'astronomica somma di 175 milioni di euro (riferita all'anno 2000) a titolo di premi assicurativi;

10 miliardi di euro — e cioè quasi l'1 per cento del prodotto interno lordo — è

la somma spesa a causa della disorganizzazione e degli errori nel sistema sanitario;

i dati sovrariportati, elaborati dal Cireas (politecnico di Milano), in collaborazione con *Zurich consulting*, inducono a ritenere che, con adeguati interventi, sia possibile liberare ingenti risorse finanziarie e, soprattutto, ridurre la terribile strage di 14.000 morti l'anno;

anche a seguito di significative affermazioni del Ministro interrogato (confronta *Panorama* del 18 luglio 2002, alla pagina 48), sono in corso interessanti sperimentazioni;

presso l'ospedale San Raffaele di Milano sono state attivate sei squadre di « gestione del rischio », che, coordinate da un *risk manager*, cercano di capire come, dove e perché si verificano gli errori all'interno della struttura sanitaria;

è doveroso ricordare che la « sinistrosità » si traduce, ovviamente, in forti aumenti dei premi assicurativi, aumentati del 400 per cento negli ultimi 10 anni;

ciononostante, le compagnie assicuratrici, attraverso l'Ania, affermano che, nel settore, le perdite sono enormi, con risarcimenti che ammontano al 250 per cento degli incassi;

la strage sanitaria, in primo luogo, e le risorse finanziarie sprecate esigono un'attenta analisi del problema e, quindi, l'assunzione di adeguati provvedimenti per contenere ed anzi ridurre il fenomeno;

l'analisi del problema e lo studio degli interventi possibili potrebbe giovare di una proficua sinergia con le stesse compagnie assicuratrici, che certamente avrebbero interesse ad investire risorse in un settore che riduce cospicuamente gli utili d'impresa —:

se siano rispondenti a verità i dati pubblicati su *Panorama* del 18 luglio 2002 sulle vittime degli errori sanitari e sui costi che conseguentemente si riflettono sul sistema;

se siano allo studio strumenti di intervento per contenere e ridurre il fenomeno;

se non si ritenga efficace il sistema organizzato in modo sistematico presso l'ospedale San Raffaele di Milano;

se non si ritenga possibile richiedere, in forma sinergica, un intervento delle compagnie di assicurazione per contribuire allo studio ed alla ricerca delle cause degli errori sanitari. (3-01246)

(19 luglio 2002)

(Sezione 7 - Iniziative finalizzate ad avviare nelle scuole programmi di informazione ed igiene sessuale)

G) Interrogazione

GRILLINI, GRIGNAFFINI, BUFFO, GIACCO, ZANOTTI, ZUNINO, REALACCI, BOLOGNESI e LOLLI. — *Ai Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

dagli organi di stampa si apprende che in una scuola media di Bressanone uno studente di 12 anni è stato sospeso per una settimana dalla preside dell'istituto per aver portato in classe ed esibito ai compagni una scatola di preservativi;

il provvedimento appare abnorme e, comunque, sproporzionato rispetto al semplice possesso di una scatola di profilattici;

nella scuola, in generale, non esiste tuttora alcuna iniziativa di informazione sessuale o di igiene sessuale, volta a fornire informazioni essenziali nella lotta alla diffusione delle malattie a trasmissione sessuale e, in particolare, dell'*Aids*;

il problema dell'informazione e prevenzione tra i giovani è di grande urgenza, viste le preoccupanti statistiche sulla diffusione in età giovanile delle malattie a trasmissione sessuale —

se i Ministri interrogati non ritengano di censurare e, altresì, intervenire rispetto all'abnorme provvedimento adottato dalla direzione dell'istituto di Bressanone;

se, in considerazione del grave problema della diffusione delle malattie a trasmissione sessuale, non sia intenzione dei Ministri interrogati avviare seri e diffusi programmi di informazione e prevenzione in tutti gli istituti scolastici italiani. (3-01437)

(4 ottobre 2002)

(Sezione 8 - Questioni inerenti l'organizzazione territoriale del servizio medico d'urgenza - 118)

H) Interrogazione

MIGLIORI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

il servizio medico d'urgenza (118) rappresenta il primo ed insostituibile elemento di intervento del servizio sanitario nazionale;

pur considerando le specifiche competenze in materia delle regioni, il Governo è comunque abilitato ad esprimere al riguardo pareri o direttive;

in particolare, l'azienda sanitaria locale n. 10 della regione Toscana, comprendente la parte sud del comune di Firenze ed i comuni del Chianti fiorentino, sta dando vita ad una « riorganizzazione » di tale servizio nel senso di sostituire, anche nel territorio extraurbano, le postazioni presidiate dal medico con personale infermieristico;

tale impostazione sarebbe da addebitare a motivi economici non facilmente dimostrabili;

tale decisione, che incontra una motivata opposizione nel comune di San Casciano Val di Pesa, sede sia di guardia medica che di emergenza territoriale, appare lesiva dei più elementari diritti alla salute dei cittadini di San Casciano, in quanto la condizione collinare del co-

mune, le difficoltà di collegamento e i tempi tecnici per raggiungere il primo ospedale possibile determinerebbero difficili condizioni di tutela in condizioni di emergenza ed urgenza senza la presenza medica;

sia l'Arciconfraternita della misericordia che sindacati locali si sono attivati, tramite la raccolta di circa 5.000 firme, per contrastare la suddetta realtà —:

se il Ministro interrogato non consideri necessario addivenire — in sede di conferenza Stato-regioni — ad un'intesa nella quale si precisi che la difficoltà di collegamento stradale rappresenta una priorità, rispetto ad ogni altra valutazione, per quanto riguarda l'organizzazione territoriale del servizio d'urgenza (118).

(3-01509)

(22 ottobre 2002)

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 APRILE 2003, N. 89, RECANTE PROROGA DEI TERMINI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEI MEDICI E FINANZIAMENTO DI PARTICOLARI TERAPIE ONCOLOGICHE ED EMATICHE, NONCHÉ DELLE TRANSAZIONI CON SOGGETTI DANNEGGIATI DA EMODERIVATI INFETTI (3927)

(A.C. 3927 - Sezione 1)

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica e sanitaria delle aziende sanitarie e degli altri enti ed istituti sanitari pubblici è unico, a tempo pieno ed esclusivo e dà diritto ad una specifica indennità di esclusività del rapporto. Il dirigente può, a domanda, optare per la non esclusività del rapporto, perdendo la relativa indennità.

1. 6. Valpiana.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Per un'effettiva integrazione professionale paritaria del personale apicale medico ospedaliero e universitario che opera nelle strutture del Servizio sanitario nazionale, fino al riordino dello *status* giuridico, per la direzione delle strutture assistenziali le aziende ospedaliere integrate possono trattenere in servizio i primari e i direttori che ne facciano richiesta fino al compimento del settantesimo anno di età.

1. 7. Valpiana.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Norme in materia di rapporto di lavoro a tempo definito dei dirigenti sanitari). — 1. I dirigenti sanitari a rapporto di lavoro a tempo definito alla data di entrata in vigore della legge di conversione presente decreto possono, a domanda da presentarsi entro i successivi sessanta giorni, conservare ad esaurimento tale rapporto.

1. 06. Ercole, Francesca Martini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Norme in materia di rapporto di lavoro a tempo definito dei dirigenti sanitari del Servizio sanitario nazionale). — 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 15-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, i rapporti di lavoro a tempo definito dei medici dirigenti del Servizio sanitario nazionale ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono, su domanda, essere mantenuti fino ad esaurimento di tali rapporti.

1. 03. Cuccu, Di Virgilio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Modifica all'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 502). — 1. Al comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2002, n. 56, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

1. 05. Castellani.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Norme in materia di rapporto di lavoro a tempo definito dei dirigenti sanitari del Servizio sanitario nazionale). — 1. Il termine del 31 dicembre 2002 di cui all'articolo 15-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per i medici dirigenti del Servizio sanitario nazionale ancora in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato fino al 31 luglio 2005.

1. 04. Di Virgilio, Cuccu.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Norme in materia di rapporto di lavoro a tempo definito dei dirigenti sanitari del Servizio sanitario nazionale). — 1. Il termine del 31 dicembre 2002 di cui all'articolo 15-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2003 per tutti quei medici ancora in servizio attivo.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

1. 07. Giulio Conti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Modificazioni all'articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni). — 1. Al comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « direttore generale » è aggiunta la seguente: « esclusivamente »;

b) dopo le parole: « apposita commissione » sono aggiunte le seguenti: « , che tiene distintamente conto dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati nonché dei crediti in attività di formazione continua (E.C.M.) maturati nel triennio precedente alla data di scadenza del bando. La commissione procede alla selezione dei tre migliori concorrenti in ragione del rispettivo giudizio complessivo. Il direttore generale ha facoltà di scelta fra i candidati individuati nella terna predisposta dalla commissione. L'eventuale scelta fuori dalla terna deve essere specificamente e congruamente motivata con riferimento ai titoli posseduti dal candidato prescelto; su tale scelta deve essere acquisito il preventivo parere del Collegio di direzione. »

1. 01. Governo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Collegio di direzione). — 1. Il Collegio di direzione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, formula parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Ogni decisione del direttore generale in contrasto con il parere del Collegio di direzione è adottata con provvedimento motivato.

1. 02. Governo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il termine di cui all'articolo 59 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di deducibilità delle erogazioni liberali a favore della ricerca sulle malattie neoplastiche, è prorogato fino al 31 dicembre 2003.

* **2. 2.** Petrella, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Battaglia, Mosella, Turco, Burtone, Zanotti, Fioroni, Giacco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il termine di cui all'articolo 59 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di deducibilità delle erogazioni liberali a favore della ricerca sulle malattie neoplastiche, è prorogato fino al 31 dicembre 2003.

* **2. 7.** Giulio Conti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1 presentano all'azienda sanitaria locale competente le relative domande, indirizzate al Presidente della Giunta regionale del territorio di appartenenza dell'azienda medesima. L'azienda sanitaria locale provvede, entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, sulla base dell'applicazione da parte delle regioni dei compiti derivanti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2000 e dal rispetto delle norme a tutela del diritto alla riservatezza ».

3. 2. Battaglia, Bindi, Maura Cossutta, Turco, Zanella, Giacco, Fioroni, Mosella, Burtone, Zanotti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è abrogato.

3. 7. Valpiana.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, è sostituito dal seguente:

« 3. L'indennizzo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche a coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 ».

3. 6. Valpiana.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Disavanzi delle aziende sanitarie relativi all'esercizio 2001). — 1. Il comma 14 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dai seguenti:

« 14. Limitatamente alle misure adottate con riferimento ai disavanzi delle aziende sanitarie dell'esercizio 2001 ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Fondo sanitario nazionale (FSN) a carico dello Stato, sono considerate idonee le misure che danno luogo alla copertura dei citati disavanzi, ancorché gli effetti si realizzino complessivamente in un periodo pluriennale, o con maggiori entrate o attraverso la riduzione di altre spese regionali, realizzata con la destinazione allo scopo di risorse altrimenti iscrivibili in capitoli dei bilanci regionali diversi da quelli destinati alla sanità.

14-bis. Nella valutazione delle coperture dei disavanzi di cui al comma 14, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del FSN a carico dello Stato, non si tiene conto dei disavanzi prodotti dai policlinici universitari e dagli IRCCS ».

3. 01. Petrella.

(A.C. 3927 - Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 3927 - Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garan-
tire il rispetto dell'articolo 81, quarto
comma, della Costituzione:

*all'articolo 3, comma 2, sia soppresso il
secondo periodo.*

*Sugli emendamenti trasmessi dall'As-
semblea:*

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7 Val-
piana, 2.2 Petrella, 2.7 Giulio Conti, 3.1
Bindi, 3.3 Zanella, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7
Valpiana e sugli articoli aggiuntivi 1.03
Cuccu, 1.04 Di Virgilio, 1.05 Castellani,
1.06 Ercole, 1.07 Giulio Conti e 3.01 Pe-
trella, in quanto suscettibili di determinare
nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica privi di idonea quantificazione e
copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel
fascicolo n. 1.

(A.C. 3927 - Sezione 4)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89,
recante proroga dei termini relativi all'at-
tività professionale dei medici e finanzia-
mento di particolari terapie oncologiche
ed ematiche, nonché delle transazioni con
soggetti danneggiati da emoderivati infetti,
è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

*(Proroga del termine per l'utilizzo degli
studi professionali privati per lo svolgi-
mento dell'attività libero-professionale).*

1. Il termine del 31 luglio 2003, previsto
dall'articolo 15-*quinquies*, comma 10, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, è pro-
rogato al 31 luglio 2005.

ART. 2.

*(Finanziamento di un progetto di terapie
oncologiche innovative e dell'Istituto medi-
terraneo di ematologia).*

1. Per la realizzazione di un progetto
oncologico da parte dell'Istituto su-
periore di sanità, finalizzato a sviluppare
terapie oncologiche innovative su base mo-
lecolare, è autorizzata la spesa di tre
milioni di euro per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005.